

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Affari Generali

16122 Genova, 09 settembre 2009
P.le Mazzini 2

Tel. 010/5499248 – 010/5499530
Fax. 010/5499299
ronchetta.a@provincia.genova.it

Al Signor
Massimo PERNIGOTTI
Consigliere provinciale

SEDE

Prot. n.: 105363


Oggetto: trasmissione risposta all'interrogazione a risposta scritta prot n. 89438 del 23/07/2009

Si trasmette la risposta - fornita dalla competente Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie e siglata dall'Assessore Monica Puttini - all'interrogazione con richiesta di risposta scritta da Lei presentata in data 23/07/2009 prot. n. 89438.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale e successivo chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Repetto



Provincia di Genova

Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie

ASSESSORE

Finanze, Bilancio e Patrimonio - Edilizia Scol

Proveditorato Acquisti Verdi

Alleanze per lo Sviluppo Progetto Imprese

Dott.ssa Marina Futtini

Prot. n. 104674

Allegati uno

A: Direzione Affari Generali

Genova, 8 settembre 2009

Sede

Oggetto: Risposta all'interrogazione del Consigliere Pernigotti.

Il 5 giugno scorso è stata diramata una Circolare della Direzione Acquisti Patrimonio e Risorse Finanziarie a tutti gli uffici – di cui si allega copia – che affronta il problema della liquidazione delle fatture e delle implicazioni legate a ritardati pagamenti e chiarisce i comportamenti e la prassi, da adottarsi già in sede di sottoscrizione dei contratti. Ciò al fine di non incorrere in richieste di interessi di ritardato pagamento ma anche per chiarire da subito alla controparte i tempi entro i quali potrà avere effettiva disponibilità delle somme dovute dall'Amministrazione.

Nella lettera circolare ai Servizi è stata data indicazione affinché nei rapporti con i fornitori sia stabilito – di norma – un termine di pagamento di 60 giorni dal ricevimento della fattura (e non data fattura come indicato nella interrogazione poiché l'obbligazione nasce nel momento in cui il documento viene preso in carico dall'Amministrazione attribuendogli un numero di protocollo). Nel caso di particolari situazioni di criticità è lasciato alla discrezionalità degli uffici committenti di fissare un termine di pagamento superiore ai 60 giorni o di ridurre tale termine in ragione di opportunità commerciali.

Ovviamente il termine di 60 giorni è stato consigliato a fini cautelativi, soprattutto per le pesanti ripercussioni che potrebbero avere anche sul fronte delle responsabilità amministrative e contabili in capo all'Amministrazione. Va da sé però che la struttura in generale e i servizi finanziari in particolare sono particolarmente sensibilizzati su questo fronte e che, a partire dal 2008, sono stati modificati i processi di liquidazione delle fatture, accentrandoli presso la Ragioneria, proprio per ottimizzare i tempi ed evitare eventuali rettifiche a registrazioni effettuate non correttamente dagli uffici decentrati.

E infatti la situazione è migliorata notevolmente sia sotto il profilo dei tempi sia dal punto di vista della correttezza delle registrazioni sia in contabilità finanziaria che in partita doppia.

Nella stessa nota si dà conto della situazione dei **pagamenti dal 1° gennaio al 20 maggio 2009**. Su un totale di **2418 mandati di pagamento** ascrivibili a prestazioni di servizi e forniture da parte di imprese risulta che:

- n. 1913 – pari al 79% del totale - sono stati emessi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;
- n. 402 - pari al 17% del totale - sono stati emessi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura;
- n. 103 - pari al 4% del totale - sono stati emessi oltre i 60 giorni e, di questi, solo 28 oltre i 90 giorni).


La situazione relativa ai primi sei mesi dell'anno è la seguente: su un totale di **3.609 documenti pervenuti alla Ragioneria** per il pagamento alla data del 30 giugno 2009:

- per 2899 – pari all'80% è stato emesso mandato entro 30 giorni;
- per 588 – pari al 16% è stato emesso mandato entro 60 giorni;
- per 92 – pari al 3% è stato emesso mandato entro 90 giorni;
- per 30 – pari al 1% è stato emesso mandato oltre 90 giorni.



In ultimo occorre comunque ricordare che esistono particolari scadenze di pagamento che non discendono dalla data di ricevimento della fattura ma dall'emissione di specifici documenti, come ad esempio le norme in materia di lavori pubblici per le quali il calcolo dei giorni di ritardo pagamento decorre dall'emissione del certificato di pagamento a fronte di uno stato di avanzamento lavori. Si assicura che gli uffici della ragioneria seguono con particolare attenzione i pagamenti riferiti ai lavori pubblici proprio nell'intento di rispettare i termini previsti dalle particolari norme in vigore.

IL DIRETTORE
(Maurizio Torre)



Provincia di Genova

Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie

Servizio Bilancio

Prot. n. 59037

Allegati

Ai Responsabili di Direzione
LORO SEDE

, e, p.c.

AI DIRETTORE GENERALE

Genova, 5 giugno 2009

Oggetto: TERMINI DI PAGAMENTO FATTURE E INTERESSI DI MORA.

Come è noto il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 - emanato in attuazione della Direttiva comunitaria n. 35/2000 - stabilisce che il mancato pagamento, alla scadenza prevista, del corrispettivo di un'operazione commerciale comporta automaticamente l'obbligo per il debitore di corrispondere, oltre alla somma dovuta, gli interessi di mora, nonché le eventuali spese di recupero del credito. Le disposizioni interessano anche i professionisti.

La norma, che fa comunque salve le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali qualora più favorevoli per il creditore, prevede:

- a) il **decorso automatico degli interessi di mora** per i pagamenti in ritardo, determinati al saggio stabilito dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali;
- b) il **diritto al risarcimento delle spese sostenute per il recupero del credito** nonché dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo;
- c) la **nullità degli accordi** stabiliti dalle parti relativamente ai termini di pagamento e alle conseguenze del ritardo nell'effettuazione dello stesso qualora risultino gravemente iniqui a danno del creditore;

In presenza di un ritardato pagamento, il fornitore del bene o del servizio ha diritto a percepire gli interessi di mora che maturano automaticamente a partire dalla data di scadenza. Tuttavia la Corte di Cassazione (Sezione prima, 15/1/2009, n. 806) ha stabilito che, per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ai fini della costituzione in mora, è necessaria un'intimazione o richiesta fatta per iscritto (primo comma art. 1219 c.c.) e che tale richiesta non può essere riconosciuta nella semplice emissione della fattura.

Inoltre il debitore **non è tenuto a corrispondere gli interessi di mora** nel caso in cui sia in grado di dimostrare che il mancato pagamento alla scadenza sia stato determinato da cause a lui non imputabili.

Il termine di pagamento è stato fissato, di norma, in 30 giorni, fatte salve le particolari scadenze previste in materia di lavori pubblici ed eventuali diverse scadenze fissate nel contratto (o altra forma di ordinativo trasmessa al fornitore).

Da una verifica dei dati relativi ai pagamenti effettuati dal 1° gennaio al 20 maggio 2009 risulta che su un totale di 2418 mandati rientranti nella fattispecie, 1913 sono stati emessi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, 402 entro 60 giorni, 103 oltre i 60 giorni (di questi solo 28 oltre i 90 giorni). Ovviamente la data di ricevimento richiamata si riferisce alla registrazione in contabilità effettuata dal competente ufficio fatture.

Sulla base dei dati sopra considerati nei rapporti con i fornitori **di norma deve essere indicato un termine di pagamento di 60 giorni dal ricevimento della fattura** (attenzione: ricevimento e non data fattura); per particolari situazioni o in caso di probabili criticità legate alla gestione dei rapporti con i fornitori gli uffici devono valutare l'eventualità di aumentare tale termine fino a **90 giorni e oltre**. Si consiglia di utilizzare il termine di **30 giorni** soltanto per contenuti importi di fatturazione e per sfruttare eventuali vantaggi economici sulla prestazione.

La questione del termine di pagamento è da considerarsi dunque con la massima attenzione. A tal fine si ribadisce di indicare sempre al fornitore **l'indirizzo di fatturazione** che deve essere:

Provincia di Genova
Ufficio Contabilità Economica - Fatture
Piazzale Mazzini, 2
16122 Genova

accompagnato dalla frase: "la Provincia declina ogni responsabilità per ritardi nel pagamento delle fatture a seguito di errata o diversa indicazione dell'ufficio ricevente".

Qualora non sia certa la data di ricevimento della fattura o del documento di richiesta di pagamento equivalente, oppure quando il debitore abbia ricevuto la fattura antecedentemente al ricevimento del bene o della prestazione, si prende a riferimento la data dell'effettiva effettuazione della prestazione o della consegna del bene.

Allo stesso modo il termine viene differito a partire dalla data di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio quando prevista dal contratto.

E' altresì necessario che eventuali richieste di informazioni, delucidazioni, ulteriori istruttorie relative al contratto, al bene e/o servizio fornito o al documento stesso, siano formalmente comunicati ai creditori della Provincia in modo da interrompere i termini della maturazione di eventuali interessi di ritardato pagamento. Così come sarebbe opportuno dare di ciò atto al momento dell'adozione del relativo provvedimento di liquidazione.

Relativamente all'IVA la somma riscossa a titolo di interessi di mora costituisce operazione non rilevante ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 1), DPR n. 633/72, mentre per i lavoratori autonomi gli interessi di mora sono assimilati ai compensi professionali la cui tassazione segue il principio di cassa. Anche su tali importi si dovrà quindi applicare la ritenuta d'acconto.

Nel raccomandare la massima diffusione di quanto sopra illustrato si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE

